

- *Alla Direzione Generale C.O.N.I. Servizi S.p.A.*
- *Alle Unità Direzionali ed Uffici C.O.N.I. S.p.A.*
- *Alle Federazioni Sportive Nazionali*
- *Alle Discipline Sportive Associate*
- *Agli Enti di Promozione Sportiva*
- *Ai Comitati Regionali C.O.N.I.*
- *Ai Comitati Provinciali C.O.N.I.*

**Loro Sedi – via e-mail**

**Oggetto:** Provvedimenti legislativi statali interessanti l'organizzazione sportiva.

*Si desidera fornire, con la presente, una sintetica informativa sui più recenti provvedimenti statali che interessano l'organizzazione sportiva.*

**1. DELEGA FUNZIONI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI E ATTIVITA' SPORTIVE**

**A) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006 recante “Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, in materia di politiche giovanili e attività sportive, al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Giovanna Melandri”.**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 149 del 29 giugno 2006 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si delegano al Ministro Giovanna Melandri le funzioni in materia di politiche giovanili e attività sportive.

In particolare il decreto prevede che:

Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive è delegato a esercitare le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di:

- a) proposta, coordinamento ed attuazione delle iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport;
- b) cura dei rapporti con enti ed istituzioni intergovernative che hanno competenza in materia di sport, in particolare con l'Unione europea, il Consiglio d'Europa, l'UNESCO e la WADA (Agenzia mondiale antidoping);
- c) cura dei rapporti con gli organismi sportivi e con gli altri soggetti operanti nel settore dello sport;
- d) prevenzione del doping e della violenza nello sport per quanto di competenza;
- e) esercizio della vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e, unitamente al Ministro per i beni e le attività culturali in relazione alle rispettive competenze, della vigilanza e dell'indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo.

## **2. CANONI DEMANIALI MARITTIMI**

### **A) Decreto-Legge 7 giugno 2006, n. 206 recante "Disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni demaniali marittimi"**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 131 dell' 8 giugno 2006 il decreto di cui all'oggetto, volto a recare disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni demaniali marittimi.

In particolare è stato differito al 30 settembre 2006 il termine precedentemente previsto al 15 dicembre 2005 (art. 32 comma 22 della Legge n. 326/2003) a partire dal quale "i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento".

## **3. TUTELA SANITARIA ATTIVITA' SPORTIVA**

### **A) Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – Provvedimento 23 marzo 2005 recante "Intesa, ai sensi dell'articolo 2-nonies della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, sulle proposte di accordi collettivi nazionali per la medicina generale e per la specialistica convenzionata – Testo integrato Accordo collettivo nazionale per la medicina generale." (Rep. n. 2272).**

E' stato pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 143 del 12 giugno 2006 il Provvedimento indicato all'oggetto, in cui sono definite le condizioni per il rinnovo dell'Accordo Collettivo nazionale, come disposto dall'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' in particolare stabilito che l'espletamento delle funzioni e dei compiti individuali del medico di assistenza primaria si realizza, tra l'altro, anche con la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al decreto Ministro Sanità del 28 febbraio 1983, art. 1 lettera a) e c), nell'ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autorità scolastica competente.

**B) Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – Provvedimento 15 dicembre 2005 recante “Intesa, ai sensi dell’articolo 5 dell’Accordo Stato-Regioni, rep. n. 1805 del 24 luglio 2003, sull’ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta – Accordo collettivo nazionale per i pediatri di libera scelta – Accordo collettivo nazionale per i pediatri di libera scelta.” (Rep. n. 2396).**

E' stato pubblicato sul Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale”, Serie Generale, n. 145, del 14 giugno 2006 il Provvedimento indicato all’oggetto, in cui sono definite le condizioni per il rinnovo dell’Accordo Collettivo nazionale, come disposto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare attenzione alla tutela della salute dei bambini ed adolescenti.

E' tra l'altro precisato che l'espletamento delle funzioni e dei compiti individuali del pediatra di libera scelta sono realizzati prevedendo anche la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al decreto Ministro Sanità del 28 febbraio 1983, art. 1 lettera a) e c) ed all'allegato “H” al Provvedimento in oggetto.

E' inoltre stabilito che tra i compiti dei pediatri di libera scelta rientrano le certificazioni per le attività sportive non agonistiche in ambito scolastico (punti a e c dell’art.1 del DM 28/2/83), e cioè le certificazioni per attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche, per le attività inserite nei P.O.F. (Piani Offerte Formative) e per i Giochi della gioventù ed i Giochi sportivi studenteschi nelle fasi provinciali e regionali precedenti quella nazionale.

E' infine specificato che non è richiesta alcuna certificazione per la partecipazione alle lezioni di educazione fisica, per le attività ginnico-motorie con finalità ludico-ricreative, ginnico-formative, riabilitative o rieducative.

#### **4. IMPIANTISTICA SPORTIVA**

**A) Avviso del Ministero per i beni e le attività culturali recante “Approvazione della graduatoria relativa alle domande presentate ai sensi del decreto 17 novembre 2004, concernente il funzionamento di impianti sportivi con annessi musei dello sport”.**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 107 del 10 maggio 2006 l'avviso indicato all’oggetto in cui è specificato che sul sito del Ministero per i beni e le

attività culturali, Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, Direzione generale per lo spettacolo e lo sport dal vivo ([www.spettacolo.beniculturali.it](http://www.spettacolo.beniculturali.it)), è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto del 26 aprile, relativa alle domande presentate ai sensi del decreto ministeriale 17 novembre 2004 recante: <<criteri e modalità per la ripartizione e l'assegnazione delle risorse attribuite all'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 dicembre 2003, n. 376>>.

## **5. COMPETIZIONI MOTORISTICHE SU STRADA**

**A) Circolare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° marzo 2006, n. 344 recante “Nuovo Codice della Strada - Art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell’anno 2006.”.**

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 96 del 26 aprile 2006, la circolare di cui all'oggetto, concernente l'art. 9 del Nuovo codice della strada.

Si precisa che tale articolo al comma 1 specifica che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.

In particolare per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalla province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

A tale proposito, già con gli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, era stato disposto il trasferimento alle regioni, alle province ed ai comuni della competenza al rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie rispettivamente di interesse di più province, di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, e di interesse esclusivamente comunale.

Per competizioni che interessano più regioni o più province e comuni di regioni diverse l'autorizzazione può essere rilasciata dalla regione da cui ha inizio la competizione.

In coerenza con quanto espresso dal comma 2, dell'articolo 9, del Nuovo codice della strada l'ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.

Dalla disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica.

Non rientrano quindi in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico.

Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto 6 maggio n. 635/1940 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

E' altresì specificato che il comma 3 dell'art. 9 del Nuovo codice della strada prevede che per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strada ed aree pubbliche, di competenza delle regioni o enti locali, gli organizzatori (promotori) devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici. Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre.

Non rientrano nella presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del Nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e similari.

Analogamente può non essere richiesto il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le manifestazioni di regolarità amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 4 km), appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti, con velocità di percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.

E' comunque necessario che l'ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del CONI, espresso dalle competenti Federazioni sportive nazionali e ciò, anche per verificare il <carattere sportivo> delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscono, sotto il profilo della tipologia della gara ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza. Il preventivo parere del CONI non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del Nuovo codice della strada, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportivo della federazione di competenza.

Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale (comma 5, art. 9) gli organizzatori devono chiedere il nulla-osta alla Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre almeno sessanta giorni prima della gara motivando il mancato inserimento nel programma.

In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata, tra l'altro, dal parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti federazioni sportive nazionali, ovvero attestazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

E' inoltre stabilito che ai sensi dell'art. 9, comma 5 del Nuovo codice della strada, l'ente competente può autorizzare, per comprovate necessità lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla Direzione generale per la motorizzazione.

Sono altresì state prese in esame e definite le proposte avanzate dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica italiana) e della F.M.I. (Federazione motociclistica italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2006. Le proposte sono state distinte in:

- ⇒ programma 2006 di gare che si sono già svolte nell'anno precedente, e per le quali la Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre ha verificato che non si sono create gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse e per le quali la stessa Direzione ha già concesso il nulla-osta (Allegato A);
- ⇒ programma 2006 di gare di nuova formulazione interessanti percorsi che non trovano riscontro nelle manifestazioni già effettuate nell'anno precedente per le quali la predetta Direzione dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta ad ogni singola gara (allegato B).

Infine la circolare rende noto in allegato il calendario delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2006 e la disciplina delle stesse effettuate in base alle sottoindicate differenti specie di gara:

- ✓ gare di velocità auto;
- ✓ gare di velocità auto storiche;
- ✓ gare di regolarità auto (rally);
- ✓ gare di regolarità auto storiche (rally);
- ✓ gare di velocità moto;
- ✓ gare di regolarità moto d'epoca.

*Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.*

  
Il Segretario Generale  
( Raffaele Pagnozzi )